SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 14**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

96A0273

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 14.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

4. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 3,5 miliardi, per l'anno 1995, a favore del Consorzio per l'università a distanza, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, n. 1015. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora il piano triennale di sviluppo del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, dovesse disporre assegnazioni per gli anni 1994-1996 in favore del Consorzio predetto, l'importo corrispondente al contributo erogato sarà portato in detrazione.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Art. 3.

1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 31 marzo 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente né rieleggibili né designabili ove abbiano partecipato a più di una consiliatura.

Art. 4.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 5.

1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 6.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0017

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 15.

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, nonché per completare l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana e per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere derivante si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, per le finalità di cui al comma 1, apposite convenzioni con università ed enti di ricerca.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0018

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 16.

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0019

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. **17.**

Disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim,* Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze e, *ad interim,* del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Lo STAF esercita le funzioni indicate all'articolo 3.

Art. 2.

Organizzazione dello STAF

1. Lo STAF si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a 65 anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti dello STAF sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Allo STAF sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività dello STAF compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito comitato composto dal direttore dello STAF, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il comitato è presieduto dal direttore dello STAF o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni lordi per il direttore e di lire 70 milioni lordi per gli altri componenti.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Funzioni dello STAF

1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di vita;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista all'articolo 4;

g) richiede all'Amministrazione finanziaria, civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza.

2. Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di controllo anche a seguito di rapporto del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici finanziari.

3. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorché non appartenenti a quest'ultima.

6. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

7. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF.

9. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, lo STAF può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Art. 4.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso lo STAF è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 5, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6.

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0020

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 18.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle finanze e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Effetti delle sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

Art. 2.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentosedici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, trentasei per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosettantadue per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unicamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella stessa tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentoventisette.

3. All'articolo 4, comma, 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, il primo periodo è sostituito dal seguente: «l'ufficio del coordinamento legislativo cui possono essere preposti un magistrato con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, un avvocato dello Stato, o un funzionario parlamentare con non meno di nove anni di anzianità nella carriera direttiva.».

4. L'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogato.

Art. 4.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 5.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti

destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Art. 7.

Proroga termine scadenza cambiali agrarie

1. All'articolo 2, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Art. 8.

Funzionamento dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0021

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 19.

Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim,* Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le

campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.

Art. 2.

Propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:

tribune politiche;

dibattiti;

tavole rotonde;

conferenze;

discorsi;

presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;

confronti;

annunci relativi alla sola propaganda effettuata sulla stampa nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parità di trattamento.

3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.

4. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

Pubblicità elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.

4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori interessati e della rilevanza territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non si applica alle consultazioni referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale fino a tutto il penultimo giorno prima della data della consultazione referendaria.

Art. 4.

Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e, ove previste, per tariffe a condizioni di parità di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Art. 5.

Informazione elettorale

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

Art. 6.

Altre forme di propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità di cui al presente decreto. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per sé stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto e che eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non influenzino le libere scelte degli elettori.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

Art. 7.

Divieto di propaganda istituzionale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Disciplina dei sondaggi

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Art. 10.

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già rappresentati in Parlamento.

Art. 11.

Misure di controllo

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione.

2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

Art. 13.

Provvedimenti d'urgenza del Garante

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale»;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 15.

Compiti della Guardia di finanza

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.

2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Art. 16.

Campagne elettorali amministrative e referendarie

1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione

parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

Art. 17.

Norme organizzative

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Art. 19.

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Art. 20.

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Norme finali e definizioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

per «Commissione parlamentare» si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

per «Garante» si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

per «Circostel» si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

per «Corerat» si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

per «soggetti politici» si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di *referendum*, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

per «editori» si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

per «stampa» si intendono i quotidiani e i periodici;

per «concessionaria pubblica» si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

per «emittenti private» si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

per «propaganda elettorale» si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

per «informazione elettorale» si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

per «pubblicità elettorale» si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0022

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1996, n. 20.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di

sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al

suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da

ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1996

SCALFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0026

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1996, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di renderne più efficace l'operatività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, *ad interim*, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze, e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0025

DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1996, n. 21.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver

delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (C.R.I.) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle C.R.I. e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

7. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.».

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art. 3.

Previdenza e assistenza

1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

Art. 4.

Visto di ingresso

1. Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

2. Ferma restando la normativa vigente in materia di profilassi internazionale, gli stranieri provenienti da uno Stato che, in ragione di particolari condizioni epidemiologiche, sia inserito in apposito decreto del Ministro della sanità esibiscono ai controlli di frontiera, oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa, un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti la partenza, dall'autorità sanitaria del Paese di provenienza, vidimato dal consolato d'Italia, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, aventi carattere di ampia diffusibilità per via aerea od oro-fecale.

Art. 5.

Rinnovo del permesso di soggiorno

1. Nel rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno, il questore può acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora del cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea.

Art. 6.

Piano di automazione delle procedure

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Capo III

ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Espulsione come misura di sicurezza)*. — *1.* Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e

seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, può essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. In caso di revoca dell'espulsione ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato al questore competente il quale, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno.».

2. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis* (*Espulsione come misura di prevenzione*). — *1.* Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, può proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione.

2. Il pretore provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sette giorni dalla proposta, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni.

3. L'espulsione è disposta dal pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica.».

3. Dopo l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*ter* (*Espulsione a richiesta di parte*). — *1.* Nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza o sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è altresì disposta nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni di reclusione.

3. L'espulsione è disposta, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del pubblico ministero o su richiesta dello stesso pubblico ministero dal giudice indicato dall'articolo 279 del codice di procedura penale, nel caso previsto dal comma 1, e dal giudice dell'esecuzione nel caso previsto dal comma 2.

4. Il giudice, acquisite le opportune informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso di passaporto o documento equipollente, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza motivata, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. L'ordinanza di cui al comma 2 fissa anche la durata dell'interdizione dal territorio dello Stato.

Art. 7-*quater* (*Espulsione per motivi di sicurezza*). — *1.* Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale: del decreto è data immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

Art. 7-*quinquies* (*Provvedimento amministrativo di espulsione*). — *1.* Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato venga rilasciato un permesso, sia pure a titolo diverso da quello richiesto.

4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato.

5. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione. Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

6. Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva, il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento alla frontiera dalle forze di polizia.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7-*quater*.

Art. 7-*sexies* (*Norme generali sulle espulsioni*). — *1.* L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopra indicati. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

3. Il provvedimento di espulsione, e quelli concernenti l'ingresso e il soggiorno, sono comunicati o notificati all'interessato, unitamente alla indicazione delle modalità di esecuzione e impugnazione, in lingua a lui conosciuta, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o spagnola.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-*quinquies*, l'esecuzione del provvedimento di espulsione è affidata al questore, che vi provvede mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera ad opera delle forze di polizia.

5. Quando per l'esecuzione dell'espulsione, nei casi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorità giudiziaria dispone la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, per il tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, l'autorità giudiziaria prescrive all'interessato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 283 di non allontanarsi dall'edificio o struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Avverso il provvedimento è ammesso il riesame a norma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, ma i termini sono ridotti alla metà.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5 e negli altri casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora sussistano le esigenze di cui al comma 5, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti durante tale periodo ad un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Lo straniero che, senza giustificato motivo, si allontana dall'edificio o dalla struttura di cui al comma 5 o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'articolo 285 dello stesso codice.

8. È fatto obbligo alle compagnie aeree o navali di ospitare a bordo dei propri vettori gli stranieri espulsi e di rimpatriarli nel Paese cui sono stati destinati.

9. Salvo che nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, non possono essere sottoposti ad espulsione:

a) gli stranieri minori di anni sedici;

b) gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;

c) gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana;

d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

10. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario.

11. Lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale o di prevenzione è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine, il questore competente rilascia, a richiesta dell'espulso o del suo difensore, apposita autorizzazione.

Art. 7-*septies* (*Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione*). — *1.* Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b)*, e 280, comma 1, del codice di procedura penale.».

Art. 8

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«*8*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.».

Art. 9.

Impiego illecito di manodopera straniera

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.».

2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.».

Capo IV

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 10.

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.

Art. 11.

Ricongiungimenti

1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti relativi alla disponibilità di un alloggio idoneo, effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata la disponibilità, da parte del richiedente, di un reddito netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

2. Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma 1, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Art. 12.

Regolarizzazione per offerta di lavoro

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero e trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il

versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Capo V

NORME FINALI

Art. 13.
Assistenza sanitaria

1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.».

Art. 14.
Norme di coordinamento e abrogazioni

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 1 è soppresso.

2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 7-*quinquies*».

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 31.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; per gli anni 1996, 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al medesimo capitolo 6856 per l'anno 1996, parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e,* ad interim, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze e,* ad interim, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

96G0027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 ottobre 1995, n. 578.

Regolamento recante modificazioni al regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito di comandi ed enti dell'Aeronautica militare e che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica, adottato con decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1981, con il quale è stato approvato il «Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti dell'Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica»;

Ravvisata la necessità di apportare a detto regolamento alcune modifiche semplificative circa l'esecuzione delle inchieste sommarie e le autorità competenti ad ordinare le stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 549, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la determinazione della circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 3443 del 20 luglio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *c.* dell'art. 3 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, è sostituita dalla seguente:

«*c.* i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza».

Art. 2.

1. Il secondo capoverso della lettera *b.* dell'art. 6 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, è sostituito dal seguente:

«Tale relazione deve essere completata dalle valutazioni di comando del comandante stesso e dei comandi gerarchici intermedi dipendenti dalla stessa autorità che ha ordinato l'inchiesta sommaria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: CORCIONE

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 *(Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria).* — Le autorità competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria sono:

a. lo stato maggiore dell'Aeronautica militare, quando gli incidenti, gli infortuni e gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvengono:

durante esercitazioni NATO o interforze;

nell'ambito dei comandi o delle scuole direttamente dipendenti;

b. lo stato maggiore dell'Aeronautica o l'ufficio del segretario generale a seconda della dipendenza degli enti presso i quali si verificano gli incidenti allorché i medesimi avvengano nall'ambito interforze;

c. *i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza».*

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 6 *(Esecuzione delle inchieste sommarie).* — L'inchiesta sommaria dovrà consistere:

a. nella raccolta di tutte la notizie relative all'incidente, infortunio o evento di particolare gravità o di particolare risonanza: località, data, ora, circostanze, generalità del personale coinvolto, dinamica e probabili cause, tipo di arma e munizionamento o di esplosivo (nel caso di incidente con arma da fuoco), modalità ed ora dell'avvenuto sgombro dei feriti, provvedimenti adottati contemporaneamente e successivamente all'evento etc.;

b. nell'acquisizione della esauriente relazione tecnico-disciplinare del comandante dell'ente interessato nell'incidente, infortunio o evento di particolare gravità o di particolare risonanza.

Tale relazione deve essere completata dalle valutazioni di comando del comandante stesso e dei comandi gerarchici intermedi dipendenti dalla stessa autorità che ha ordinato l'inchiesta sommaria;

c. nella raccolta di prove testimoniali degli ufficiali e personali di guardia o di servizio, di impiegati, operai e di altre persone anche estranee all'Amministrazione della difesa, in grado di fornire notizie utili ai fini degli accertamenti da eseguire, le disposizioni saranno verbalizzate dall'inquirente e da lui sottoscritte in uno al testimone escusso. Ove costui rifiuti di firmarlo, l'ufficiale inquirente ne farà menzione in calce all'atto indicandone le ragioni;

d. nella compilazione di un rapporto riassuntivo del fatto accaduto, compilato in base ai risultati delle indagini e contenente, sempreché gli elementi raccolti lo consentano, le considerazioni e la formulazione delle ipotesi causali dell'incidente, nonché, se necessari, i relativi pareri di attendibilità».

96G0015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pro Domo», in Gaeta.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 con il quale la società cooperativa «Pro Domo», con sede in Gaeta (Latina), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Domenico Oropallo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto la nota con la quale l'avv. Domenico Oropallo ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Raffaele Ranucci, nato a Formia (Latina) il 22 aprile 1955 e residente a Formia in via Matteotti s.n.c., è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pro Domo», con sede in Gaeta (Latina), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 1991, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, che ha rassegnato le dimissioni.

Roma, 12 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

96A0214

DECRETO 15 dicembre 1995.

Approvazione della delibera n. 62/1994 dell'ENPAM recante modificazione al regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei medici (ENPAM) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visto in particolare l'art. 14 dello statuto recante disposizioni in ordine alle delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1983 e successive modificazioni apportate con decreto ministeriale 12 agosto 1986, decreto ministeriale 4 aprile 1990 e decreto ministeriale 31 luglio 1990;

Vista la delibera n. 62 del 9 settembre 1994 del comitato direttivo dell'ENPAM concernente l'istituzione di una nuova forma di riscatto;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della citata delibera;

Decreta:

È approvata, nel testo allegato, la deliberazione n. 62/1994 assunta dal Comitato direttivo dell'ENPAM in data 9 settembre 1994 concernente l'introduzione dell'art. 4-*bis* dopo l'art. 4 del regolamento di previdenza dei medici ambulatoriali, che prevede una nuova forma di riscatto per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in qualità di ambulatoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO
(Delibera n. 62 del 9 settembre 1994)

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 7, terzo comma, del regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali, il quale prevede che «il trattamento ordinario è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei sessanta mesi precedenti la cessazione del rapporto»;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 1990 in applicazione della sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989 della Corte costituzionale il Ministero del tesoro eroga ai medici pensionati, ancorché convenzionati con il S.S.N., l'indennità integrativa speciale;

Considerato che a seguito dell'interpretazione data alla suddetta sentenza dal Ministero del tesoro e dalle UU.SS.LL. i medici convenzionati con il S.S.N. in attività di servizio come ambulatoriali che fruiscono di altra pensione hanno subito una riduzione della retribuzione complessiva assoggettata a contribuzione ENPAM in quanto a partire dal 1° gennaio 1990 non percepiscono più, in tutto o in parte, l'indennità di caro vita prevista dall'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316;

Vista la proposta di modifica regolamentare deliberata in data 15 giugno 1994 dal comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali con la quale si propone, per i medici convenzionati con il S.S.N. in qualità di ambulatoriali, in possesso di altra pensione, di istituire una nuova forma di riscatto al fine di allineare il trattamento previdenziale a quello conseguibile ove il compenso corrisposto dal S.S.N. in rapporto al numero di ore lavorate fosse stato integrato con la corresponsione della relativa indennità di caro vita;

Sentito il direttore generale;

Delibera

che il regolamento del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali approvato con decreto del Ministro del lavoro del 14 giugno 1983 successivamente modificato con decreti ministeriali del 12 agosto 1986, 4 aprile 1990 e 31 luglio 1990, venga ulteriormente modificato come segue:

«Art. 4-*bis*.

1. Per periodi di attività successivi al 1° gennaio 1990 durante i quali il S.S.N. non ha corrisposto in tutto o in parte al medico ambulatoriale l'indennità di caro vita di cui all'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, il medico iscritto al fondo ambulatoriali che fruisce di pensione da altro fondo può essere ammesso al pagamento di un contributo di riscatto al fine di allineare il trattamento previdenziale a quello che avrebbe potuto ottenere ove il compenso corrisposto dal S.S.N. in rapporto al numero di ore lavorate fosse stato integrato con la corresponsione della relativa indennità di caro vita.

2. Le domande per l'ammissione al riscatto di cui sopra devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di approvazione ministeriale del presente art. 4-*bis* e devono essere corredate della documentazione idonea a determinare l'importo del riscatto dovuto dalla data del 1° gennaio 1990 alla data del 31 dicembre che precede l'anno di presentazione della domanda.

3. Una volta ammesso al riscatto ed a partire dall'anno seguente a quello della presentazione della domanda di cui al secondo comma, l'iscritto è tenuto ad inviare all'Ente, entro sessanta giorni dallo scadere di ciascun anno, la documentazione idonea alla determinazione dell'importo del riscatto relativo agli anni successivi.

4. Il riscatto di cui al presente articolo avviene, per ciascun anno, mediante il versamento di un contributo pari al 22% dell'ammontare dell'indennità di caro vita non corrisposta dal S.S.N.; il versamento deve essere effettuato ad annualità posticipate ed il contributo è maggiorato, a partire dal 1° luglio dell'anno di riferimento, dell'interesse annuo del 10%.

5. Il pagamento del contributo relativo al periodo intercorrente fra la data del 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre dell'anno che precede quello di presentazione della domanda di cui al secondo comma può essere effettuato in unica soluzione oppure ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'ulteriore interesse del 10% annuo e deve essere corrisposto semestralmente in un periodo di tempo non superiore ad un triennio; il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni, comporta rinuncia al riscatto.

6. Il pagamento del contributo relativo agli anni successivi a quello di presentazione della domanda di cui al secondo comma deve essere effettuato in unica soluzione — ovvero in due rate semestrali con l'aggiunta dell'ulteriore interesse annuo del 10% — nel termine, indicato dall'ENPAM, non inferiore a sessanta giorni.

7. Non può essere ammesso al riscatto di cui al presente articolo l'iscritto che in qualità di medico ambulatoriale non abbia fruito continuativamente dell'indennità di caro vita da parte del S.S.N. per il periodo di almeno dieci anni immediatamente precedente alla data del 1° gennaio 1990 ovvero che, all'atto della presentazione della domanda, sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al primo comma del precedente art. 1 o abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato allo stesso riscatto, ovvero abbia una anzianità contributiva al Fondo inferiore a venti anni».

96A0213

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1996.

Contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 40° anniversario della conferenza di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 febbraio 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1995, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 40° anniversario della conferenza di Messina;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1995, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 40° anniversario della conferenza di Messina è stabilito in complessive L. 495.500.000 pari a n. 49.550 pezzi di cui:

L. 415.000.000 pari a n. 41.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 80.500.000 pari a n. 8.050 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0274

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1996.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni r.c. auto sono tenute a versare per l'anno 1996 alla Consap S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,. n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1996 la misura del contributo dovuto alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a., gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1994, approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a. in data 20 novembre 1995;

Visto il decreto 28 dicembre 1995 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per l'esercizio 1996;

Vista la lettera n. 587501 in data 22 dicembre 1995 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha espresso il parere in merito alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 1996;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di determinare per l'anno 1996 l'aliquota proposta dall'ISVAP nella misura dell'1,50% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1996 alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a., gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura dell'uno e cinquanta per cento (1,50%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il decreto 28 dicembre 1995, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1996 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1996 determinato applicando l'aliquota dell'1,50% sui premi incassati per l'esercizio 1994, al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

96A0223

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lettere.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lettere, di cui alla tabella XII allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lettere, di cui alla tabella XII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XII, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in lettere, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XII, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 183

ALLEGATO

Tabella XII

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 1.
Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in lettere afferisce alle facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.
Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 3.
Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;
2) area delle scienze filologiche;
3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;
4) area delle scienze storiche;
5) area delle scienze archeologiche;
6) area delle scienze storico-artistiche;
7) area delle scienze antropologiche e geografiche;
8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;
9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 8, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;
2) moderno.

Art. 5.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 6.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7.

Manifesto degli studi

1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi i consigli di facoltà provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8.

Curricolo didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A) *;

2) letteratura latina (L07A) **;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A. Glottologia e linguistica; L11A. Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A. Lingua e letteratura francese; L17A. Lingua e letteratura spagnola; L18A. Lingua e letteratura inglese; L19A. Lingua e letteratura tedesca; L21B. Lingue e letterature slavo-orientali;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A. Geografia; M06B. Geografia economico-politica.

---

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. Indirizzo classico:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C. Letteratura greca; L06D. Civiltà bizantina; L07B. Letteratura latina medievale e umanistica; L08A. Filologia classica; L08B. Letteratura cristiana antica; L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca*;

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B. Archeologia classica; L03C. Archeologia cristiana; L03D. Archeologia medievale; L04X. Topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia teoretica; M07C. Filosofia morale; M07D. Estetica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08B. Storia della filosofia antica; M08C. Storia della filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia arabo-islamica.

---

* L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

B. Indirizzo moderno:

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B. Letteratura latina medievale e umanistica; L10A. Filologia romanza; L11B. Filologia italiana; L12D. Letterature comparate; L12E. Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X. Storia medievale; M02A. Storia moderna; M04X. Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D. Archeologia medievale; L25A. Storia dell'arte medievale; L25B. Storia dell'arte moderna; L25C. Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A. Filosofia teoretica M07C. Filosofia morale; M07D. Estestica; M07E. Filosofia del linguaggio; M08A. Storia della filosofia; M08C. Storia della filosofia medievale; M08D. Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 3, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalle facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. Le facoltà sono tenute a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A0224

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria (tabella XXXIII);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento del corso di laurea in medicina veterinaria della facoltà di medicina veterinaria al nuovo ordinamento didattico (tabella XXXIII);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

I. *Durata e articolazione del corso di laurea*

Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

II. *Accesso al corso di laurea*

Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

III. *Attività didattiche*

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce

l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico-pratica. Ad ognuna delle aree dalla 1ª alla 15ª della tabella allegata sono assegnate ulteriori 50 ore per un totale di 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella 1). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. X), di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico-pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi IV), per un totale generale di 4100 ore.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. *Moduli professionalizzanti*

Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. La facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

La facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

V. *Corsi integrati e discipline*

L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico-pratica) di almeno cinquanta ore.

VI. *Esami*

Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante

prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto *in itinere*. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

VII. *Corso di lingua inglese*

Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

VIII. *Tesi ed esame di laurea*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. *Coordinamento dell'attività didattica*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. *Strutture didattiche*

La facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, per espletare l'attività didattica teorico-pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

XI. *Norme transitorie*

Durante i due anni accademici successivi all'attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico-disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

XII. *Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline*

AREA 1 - *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: *Fisico matematica:*

fisica;

fisica medica;

biofisica;

matematica;

biomatematica;

calcolo numerico;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B.

AREA 2 - *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: *Chimica e propedeutica biochimica:*

chimica e propedeutica biochimica;

propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: *Biochimica veterinaria sistematica e comparata:*

biochimica;

biochimica veterinaria sistematica e comparata;

biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

AREA 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: *Biologia animale e vegetale:*

zoologia veterinaria;

biologia generale;

biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;

genetica;

biologia molecolare;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

botanica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A.

AREA 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: *Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: *Anatomia degli animali domestici:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia veterinaria sistematica e comparata;

anatomia topografica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

AREA 5 - *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: *Fisiologia ed etologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: *Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:*

fisiologia veterinaria;

fisiologia degli animali domestici;

endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

AREA 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: *Patologia generale veterinaria:*

patologia generale veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

Corso integrato 6.2: *Anatomia patologica veterinaria:*

anatomia patologica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

AREA 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: *Microbiologia, immunologia e virologia veterinaria:*

microbiologia ed immunologia veterinaria;

virologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.2: *Malattie infettive e patologia aviare:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: *Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia tropicale veterinaria;

sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

AREA 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

tossicologia veterinaria;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

AREA 9 - *Zootecnica* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: *Zootecnia generale e miglioramento genetico:*

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica:

etnologia zootecnica.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: *Zootecnica speciale e tecniche di allevamento:*

zootecnica speciale;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;

fisioclimatologia zootecnica;

igiene zootecnica;

zoocolture;

economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

AREA 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: *Nutrizione e alimentazione animale:*

nutrizione e alimentazione animale;

alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

AREA 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

parassitologia generale;

parassitologia veterinaria;

malattie parassitarie degli animali;

profilassi delle malattie parassitarie;

epidemiologia veterinaria;

micologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32B.

AREA 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: *Patologia medica:*

patologia medica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: *Clinica medica e medicina legale:*

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

AREA 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: *Patologia e semeiotica chirurgica:*

semeiotica chirurgica veterinaria;

patologia chirurgica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: *Anestesiologia e clinica chirurgica:*

anestesiologia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

AREA 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: *Clinica ostetrica veterinaria:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

AREA 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, infine, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente alla materia considerata.

Corso integrato 15.1: *Industrie e controllo di qualità degli alimenti:*

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 15.2: *Ispezione e controllo degli alimenti:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

TABELLA I

ELENCO DEI MODULI DIDATTICI AI QUALI LA FACOLTÀ DEVE DISTRIBUIRE LE 750 ORE DI DIDATTICA PRATICA (art. III).

Area 1 - Statistica e informatica applicata alla produzione animale - Settore scientifico-disciplinare: S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settore scientifico-disciplinare: E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - Settore scientifico-disciplinare: V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settore scientifico-disciplinare: G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico-disciplinare: G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico-disciplinare: V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare: V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico disciplinare: V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico disciplinare: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE GESTIONE E SANITÀ DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHE

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche:*

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

fisiologia della fauna selvatica;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: *Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni:*

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, V34A.

AREA 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alla capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad essa la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: *Ambiente e risorse alimentari:*

botanica veterinaria;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;

ecologia zootecnica;

alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;

zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

AREA 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: *Idrobiologia e acquacoltura:*

acquacoltura;

alimentazione degli animali acquatici;

biochimica degli organismi acquatici;

gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09B, G09D.

AREA 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: *Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici:*

ittiopatologia;

patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;

malattie parassitarie;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

AREA 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologia aviare;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;

malattie parassitarie degli animali;

ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;

profilassi delle malattie parassitarie;

micologia veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

AREA 1 - *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: *Benessere animale e ambiente:*

etologia veterinaria e benessere animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

biochimica applicata;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale:

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30B.

AREA 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: *Farmacologia e patologia:*

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33A.

AREA 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: *Parassitologia e malattie parassitarie:*

micologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

antropozoonosi parassitarie;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32B.

AREA 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: *Microbiologia e virologia:*

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;

microbiologia e immunologia veterinaria;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

virologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.2: *Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare:*

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A

Corso integrato 4.3: *Sanità pubblica veterinaria:*

epidemiologia veterinaria;

antropozoonosi;

igiene veterinaria;

sanità pubblica veterinaria;

patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

AREA 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: *Biochimica e tossicologia degli alimenti:*

biochimica applicata;

biochimica e chimica degli additivi e dei residui;

biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti;

tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33A.

AREA 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: *Anatomia normale e patologica veterinaria:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

istologia e citologia patologica veterinaria;

anatomia patologica veterinaria;

ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V31A.

AREA 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche di indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: *Industrie degli alimenti:*

aprovvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;

igiene e tecnologia alimentare;

industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.2: *Igiene e qualità:*

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: *Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati:*

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.4: *Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole:*

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;

ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;

normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
RIPRODUZIONE ANIMALE

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: *Anatomia dell'apparato riproduttore animale:*

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;

morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;

anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: *Fisiologia della riproduzione animale:*

fisiologia della riproduzione animale;

endocrinologia degli animali domestici;

metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;

fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

AREA 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: Zootecnica e alimentazione:

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

genetica veterinaria;

zootecnica speciale;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

igiene zootecnica;

biotecnologie applicate alle produzioni animali;

citogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: *Patologia e malattie infettive:*

fisiopatologia degli animali domestici;

patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;

anatomia patologica veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biochimica applicata;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A.

AREA 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: *Patologia della riproduzione:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia endocrina della riproduzione animale;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: *Clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione:*

andrologia e clinica andrologica veterinaria;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

ostetricia veterinaria;

metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;

igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da compagnia:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia topografica veterinaria;

neuroanatomia veterinaria;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

fisiologia degli animali da compagnia;

etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisio-patologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: *Etnologia e alimentazione degli animali da compagnia:*

genetica veterinaria;

etologia zootecnica;

etnologia zootecnica;

nutrizione ed alimentazione animale;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimentazione degli animali d'affezione;

allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.

AREA 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Patologia degli animali da compagnia:*

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: *Semeiotica e diagnostica:*

semeiotica medica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: *Patologia, clinica e terapia:*

oftalmologia veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

AREA 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: *Anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche:*

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

AREA 6 - *Ostetrico-ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: *Patologia e clinica:*

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: *Gestione dell'azienda zootecnica:*

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

AREA 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: *Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici:*

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

alimenti zootecnici;

valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;

tecnica mangimistica;

utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

AREA 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: *Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche:*

etnologia zootecnica;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

zootecnica generale;

genetica veterinaria;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

biometria zootecnica;

valutazione della quantità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C.

AREA 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: *Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente:*

zootecnica speciale;

avicoltura;

coniglicoltura;

zoocolture;

acquacoltura;

etologia zootecnica;

igiene zootecnica;

igiene e tecnologia avicola;

ecologia zootecnica;

biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;

impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

AREA 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: *Patologia nutrizionale e riproduttiva:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;

tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

AREA 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: *Anatomia e fisiologia degli animali da reddito:*

anatomia degli animali domestici;

anatomia aviare;

fisiologia aviare;

fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;

fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

AREA 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: *Zootecnia e alimentazione:*

tecnica mangimistica;

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;

zootecnica speciale;

zoocolture;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

demografia zootecnica;

biochimica della nutrizione;

alimentazione degli animali monogastrici da reddito;

alimentazione degli animali poligastrici da reddito;

nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: *Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie:*

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;

patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

igiene veterinaria;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

patologia aviare;

igiene e tecnologia avicola;

patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;

profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

AREA 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: *Patologia e clinica degli animali da reddito:*

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da reddito;

diagnostica di laboratorio medica veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

ematologia ed immunologia clinica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33B.

AREA 5 - *Ostetrico - Chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: *Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito:*

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina della riproduzione animale;

ostetricia veterinaria;

anatomia topografica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

AREA 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: *Farmacologia e tossicologia veterinaria:*

tossicologia applicata alle produzioni animali;

tossicologia alimentare degli animali domestici;

tossicologia dei residui negli alimenti;

chemioterapia veterinaria;

farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 31 ottobre 1995

Il rettore: PALMIERI

96A0139

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 4 marzo, 23 aprile e 8 giugno 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 4 dicembre 1995, prot. n. 2033 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 5 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza, al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 654 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola di dietologia e dietetica applicata.

Sono soppressi il Capo X - Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata e gli articoli da 731 (ex 703) a 757 (ex 709).

Nella parte quarta al Capo I, col. n. 13 e lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il diploma universitario di dietologia e dietetica applicata.

Dopo l'art. 839 e sempre con lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XIV

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 840. — 1. Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.

1.1. Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

1.2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

1.3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

1.4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio della struttura didattica.

1.5 In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito nel numero di 10 per anno.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma.

Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Art. 841 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 700 ore, II anno 800 ore, III anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I e di II fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati, compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, nè ci si può, iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

1° Anno - I semestre:

AREA A. *Basi biologiche dei fenomeni viventi* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizio o laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

AREA B. *Chimico-tecnologica* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia, relative tecnologie degli alimenti ed all'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

chimica biologica;

chimica degli alimenti;

fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia e igiene:

microbiologia;

parassitologia;

tossicologia alimentare;

igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

tecnologie e biotecnologie alimentari;

tecnologia delle preparazioni alimentari;

tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione merceologia.

B.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi o laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno - I semestre:

AREA C. *Fisiopatologia* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione;

biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;

fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale;

patologia della nutrizione;

patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi o laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno - II semestre:

AREA D. *Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria;

legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;

organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

psicologia;

sociologia medica;

tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;

dietetica;

dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e ditte di ristorazione.

3° Anno - I semestre.

AREA E. *Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;

educazione alimentare,

metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;

economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare

psicopatologia;

dietetica.

E.4. Attività di tirocinio: da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

3° Anno - II semestre.

AREA F. *Nutrizione clinica e dietoterapia* (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;

epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;

malattie della nutrizione;

dietoterapia;

nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;

nefrologia.

F.4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e geriatrica:

pediatria.

geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 842 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

5. La commissione di esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra gli scritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 18 dicembre 1995

Il rettore: RIZZARELLI

96A0225

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 483, recante: «Misure urgenti per le Università e gli enti di ricerca» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0275

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante: «Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali».

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 484, recante: «Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0276

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante: «Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995»

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 485, recante: «Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0277

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0278

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0279

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie».

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0280

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1995.

96A0281

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1995 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Angelo Ruoppolo, console onorario della Repubblica Ceca a Napoli;

Guido Valenzin, console onorario della Repubblica di Finlandia a Trieste;

Paolo Zavoli, console onorario degli Stati Uniti Messicani a Bologna;

Giorgio Pari, console onorario della Repubblica di Finlandia a Rimini;

Alberto Bertoldi, console onorario della Repubblica di Lituania a Mestre;

Giorgio Barcarolo, console onorario della Repubblica Slovacca a Venezia-Mestre;

Abdelhak Bennis, console generale del Regno del Marocco a Milano.

96A0237

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento di attuazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1996 sono stati approvati lo statuto e il regolamento di attuazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, già ente pubblico, trasformatosi in ente privato di tipo associativo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

96A0165

Approvazione dello statuto e del regolamento di attuazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1996 sono stati approvati lo statuto e il regolamento di attuazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura, già ente pubblico denominato Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.), trasformatosi in ente privato del tipo fondazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

96A0166

Individuazione delle province con orario ridotto in agricoltura

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1995 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, in attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione inerente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dal comma 17 dell'art. 18 «condono previdenziale ed assistenziale», di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, le province in cui si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale, sono individuate in Lecce e Brindisi.

La determinazione dei salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli nelle province di Lecce e Brindisi viene effettuata, ragguagliando alle effettive ore di lavoro praticato nelle rispettive province, la retribuzione media giornaliera stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della contrattazione collettiva.

96A0236

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende dell'attività esercitabile dalla società «A.R. Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società di revisione a responsabilità limitata», in Napoli.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1996 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 25 luglio 1974, modificato con decreto interministeriale 25 luglio 1985, alla società «A.R. Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti per azioni», con sede legale in Napoli, divenuta «A.R. Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società fiduciaria e di revisione fra dottori commercialisti a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli, e poi «A.R. Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli, si intende riferita alla società «A.R. Compagnia italiana di Auditing e Reporting - Società di revisione a responsabilità limitata», con sede legale in Napoli, con l'esclusione, a decorrere dal 3 febbraio 1994, dell'esercizio dell'attività fiduciaria.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

96A0235

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1581,75
ECU	1998,54
Marco tedesco	1081,69
Franco francese	316,26
Lira sterlina	2426,40
Fiorino olandese	965,78
Franco belga	52,633
Peseta spagnola	12,841
Corona danese	279,61
Lira irlandese	2511,50
Dracma greca	6,584
Escudo portoghese	10,459
Dollaro canadese	1154,14
Yen giapponese	14,993
Franco svizzero	1341,26
Scellino austriaco	153,82
Corona norvegese	246,72
Corona svedese	237,61
Marco finlandese	356,81
Dollaro australiano	1172,39

96A0323

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LA SPEZIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 313 del 20 dicembre 1995, ha nominato il segretario generale della camera di commercio, dott. Pier Emanuele Macchiavelli, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8 della stessa legge n. 580/1993.

96A0241

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare A01C (Geometria), lasciato libero dal dott. Vincenzo Di Gennaro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno inviare le domande, a mezzo raccomandata a.r., al rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio ricercatori - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A0271

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995).

All'art. 6, comma 7, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «sono differiti al *31 dicembre 1995*.», leggasi: «sono differiti al *29 febbraio 1996*.».

96A0322

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri 364

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARCAROLI
Corso Mameli 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele 30/32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour 55

PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

RAGUSA
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA [illegible]
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour 46 R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto 43

VICENZA
LIBRERIA GALLA [illegible]
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189